

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10)

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA _____
PRESENTATA IL _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
____/____/____ e residente a _____ (____) in via/piazza
_____ n. _____ di cittadinanza _____
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs.
23 gennaio 2002, n.10

D I C H I A R A

i seguenti stati, fatti e qualità personali (v. retro nota 1)

- TUTTO QUANTO DICHIARATO NEL MODELLO R.T.
CORRISPONDE AL VERO
- LA FIRMA IN CALCE AL MODELLO R.T. E' AUTENTICA
- DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 10,
COMMA 2, LETTERE E), F), H), L) DEL D.M. 406/1998

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il dichiarante

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____
rilasciato il ____/____/____ da _____

N.B. (1) Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Quest'ultime sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(2) Nel caso in cui dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano presentate da cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

(3) I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

(4) L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- 1) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 2) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- 3) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- 4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- 5) i diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. mod.;
- 6) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'art. 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

L'obbligo di informativa di cui sopra può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche o ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4, co. 1, lett.e), e 14, co. 1, lett.d).

Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui sopra è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, non oltre la prima comunicazione. Quest'ultimo obbligo non sussiste quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela impossibile, ovvero nel caso in cui i dati trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, ovvero qualora i dati vengano trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.